

Roma-Milano, 3 giugno 2020

Ill.mo Avvocato

On. ALFONSO BONAFEDE

Ministro della Giustizia

via Arenula, 70

00186 ROMA

via e-mail a: segreteria.ministro@giustizia.it

c.c.

Capo di Gabinetto: protocollo.gabinetto@giustizia.it

segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it

Capo ufficio Legislativo: segrpart.legislativo@giustizia.it

dottor Mauro Vitiello: mauro.vitiello@giustizia.it

dottor Tommaso Salvadori: tommaso.salvadori@giustizia.it

avvocato Pietro Gancitano: pietro.gancitano@giustizia.it

Onorevole Ministro,

come Ella sa le commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno reso i pareri sullo schema di decreto ministeriale che modifica il Dm 144/2015 sul titolo di avvocato specialista. Sono pareri favorevoli, con due condizioni e alcune osservazioni ora rimesse alla Sua valutazione.

Permetta tuttavia a noi - esponenti di associazioni specialistiche che da molti anni dispongono di un'offerta formativa professionale specifica per avvocati, anticipatamente conformata alle previsioni della legge e del regolamento e finalizzata appunto al conseguimento del titolo di avvocato specialista - alcune considerazioni sul parere espresso dalla Camera:

1. il parere favorevole contiene due condizioni: il conferimento del titolo di avvocato specialista anche a chi consegua il titolo di dottore di ricerca in materia riconducibile a uno dei titoli di specializzazione; l'analogo conferimento anche a chi consegua un diploma di master di II livello in materia corrispondente a uno dei settori di specializzazione;
2. tra le osservazioni, Le si chiede di consentire al Cnf di stipulare convenzioni anche con le associazioni rappresentative NON specialistiche.

Quanto alle "condizioni" appare a noi evidente l'anomalia di conferire un titolo di specializzazione a persone che, nella stragrande maggioranza dei casi, ancorché magari intendano esercitare in futuro la professione forense, potrebbero essere neppure abilitate, al momento in cui conseguano il dottorato di ricerca o il diploma di master di II livello.

L'equiparazione, oltretutto, avviene con qualificazioni che (al di là dell'elevato livello scientifico e accademico) sono del tutto estranee al requisito di esperienza che caratterizza l'avvocato specialista. Si verificherebbe la grave contraddizione della contemporanea presenza, in alternativa alla ordinaria modalità di conseguimento del titolo conferito all'esito di un corso offerto da una Scuola di Alta formazione, di un riconoscimento conferito per "comprovata esperienza" a chi eserciti nella materia da molti anni; e di un analogo riconoscimento per "elevata cultura" a chi non abbia mai esercitato e, di regola, non ancora possieda neppure l'abilitazione all'esercizio della professione.

Non ci sembra soltanto un'anomalia, onorevole Ministro, ma una vera forzatura dei principi dell'ordinamento e anche una violazione di legge, posto che la riforma professionale n. 247/2012 dispone all'articolo 9 (che prevede la delega regolamentare per le specializzazioni), comma 3, che il Cnf stipula "convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista". Tra i soggetti delle convenzioni possono rientrare certamente le Università, ma non attraverso l'equipollenza con altri titoli conferiti nell'ambito della propria offerta formativa, con molteplici finalità professionali e di ricerca, ma in modo specifico con "corsi di alta formazione".

Quanto alla facoltà di stipulare le convenzioni anche con le associazioni NON specialistiche, oltre alla evidente contraddizione tra il conferimento della specializzazione e il soggetto non specializzato che la rilascia (quale specializzazione, poi? potenzialmente tutte?), l'ipotesi contrasta con l'articolo 7 del Dm 144/2015, che all'articolo 7 sui "Percorsi formativi" fa riferimento per due volte (commi 3 e 4) alle convenzioni con le "associazioni specialistiche maggiormente rappresentative".

In tutti i casi segnalati sarebbe dunque necessario modificare gli articoli 2 e 7 del Dm 144/2015, articoli del tutto estranei (salvo l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2, per sovrapposizione con il codice deontologico forense) allo schema di decreto da Lei presentato, la cui ragione (ben circoscritta) è espressamente indicata nelle premesse allo stesso schema su cui è stato espresso il parere parlamentare: il regolamento di cui al Dm 144/2015 "deve essere modificato in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5575/2017".

Non altro: non la riapertura della discussione su un testo approvato cinque anni fa, in attuazione di una legge di quasi otto anni fa. Riapertura che determinerebbe, oltretutto, uno squilibrio fra i due rami del Parlamento, posto che al Senato - il quale si è espresso limitatamente alle modifiche proposte - sarebbe sottratta la possibilità di esprimersi su modifiche a due articoli fondamentali, non richieste dalla citata sentenza e non dichiarate nello schema sottoposto a parere.

La ringraziamo, Signor Ministro, dell'attenzione che vorrà prestare a queste osservazioni, certi peraltro che non sarebbero sfuggite a Lei e all'accurato controllo delle articolazioni ministeriali. Ci siamo permessi tuttavia di sottoporleLe, perché una sola cosa temiamo: non l'erosione di spazi e vocazioni che da tempo coltiviamo in modo appropriato, ma una ulteriore dilatazione dei tempi per l'entrata a regime di questa parte essenziale della riforma; essenziale per l'affidamento dei cittadini nella giustizia e per il riequilibrio di una evidente asimmetria informativa nella scelta del professionista da cui farsi assistere.

L'intervento sull'assetto complessivo della disciplina, al contrario, innescherebbe con tutta probabilità nuovi contenziosi, con l'unico effetto di creare incertezza e di rendere necessari nuovi interventi del giudice amministrativo, con possibili ulteriori effetti sospensivi.

Voglia gradire, Signor Ministro, molti cordiali saluti e l'augurio di buon lavoro in questa fase di grave difficoltà per il Paese e per la giustizia.

Aldo Bottini

Presidente AGI - Avvocati giuslavoristi italiani




Cinzia Calabrese

Presidente AIAF - Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori



Antonio Damascelli

Presidente UNCAT - Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi



Gian Domenico Caiazza

Presidente UCPI - Unione delle Camere penali italiane



Antonio de Notaristefani di Vastogirardi

Presidente UNCC - Unione nazionale Camere civili

